

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania - delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive.

Ordinanza n. 80 del 5 marzo 2002

VISTA l'Ordinanza n. 2425 del 18.3.1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l'approntamento tra l'altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n. 2470 del 31.10.1996, e n. 2560 del 2.5.1997 del Ministro dell'Interno Delegato al Coordinamento della Protezione Civile si è provveduto all'integrazione della predetta Ordinanza 2425/96;

VISTA l'Ordinanza n. 2948 del 25.2.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile con la quale si dispongono ulteriori misure concernenti gli interventi tesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTO il D.P.C.M. del 3.12.99 con cui è stato prorogato fino al 31.12.2000 lo stato di emergenza determinatosi nella Regione Campania;

VISTE l'Ordinanza Ministeriale n° 3011 del 21.10.99 e n. 3031 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile con le quali si recano ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1999 n. 3032, a firma del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile - , con cui si emanano e disciplinano ulteriori urgenti disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza, nel territorio della Regione Campania, del settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati speciali e pericolosi;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 lo stato di emergenza ambientale nella Regione Campania e nella Città di Napoli è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

CONSIDERATO che al fine di porre in essere tutte le azioni tese all'immediata attivazione e concretizzazione degli interventi mirati alla bonifica, riqualificazione ambientale e di depurazione, allo scopo di raggiungere i risultati istituzionalmente prefissati, si è provveduto, con la propria Ordinanza n. 32 del 23 gennaio 2001 all'individuazione del Soggetto, con maturata e riconosciuta attestata esperienza, in possesso delle capacità tecniche ed operative, rispondenti ai richiesti livelli di specializzazione degli standard comunitari, così come è stato disciplinato dall'articolo 11, punto 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2948\ 1999 successivamente modificato ed integrato dall'articolo 4, punto 1 dell'Ordinanza n. 3011\1999; si dettano, altresì, disposizioni relativamente alla formalizzazione degli incarichi già affidati alla predetta Società, e per i quali si era richiesta la prescritta intesa con il Ministro dell'Ambiente, contestualmente si è proceduto all'approvazione dei costi e dei prezzi, già ritenuti congrui da altra Amministrazione dello Stato, indicati negli annessi allegati, parte integrante, della convenzione n. di REP 11\2001 del 19 febbraio 2001 stipulata tra il Commissario delegato e la Società SO.GI.N. S.p.A., costituita dall'Ente Nazionale Energia Elettrica, giusta il disposto legislativo, con oggetto sociale le attività indicate dal Legislatore con il comma 2 lett. e) dell'articolo 13 del Titolo II del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79; il precitato disposto normativo, DLT 79\1999 art. 13 del Titolo 11, prescriveva affinché l'ENEL S.p.A. provvedesse (come ottemperato) al trasferimento dell'intero pacchetto azionario, della costituita SO.GI.N. S.p.A., al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica che, pertanto, risulta essere unico azionista e proprietario;

PRESO ATTO del recente indirizzo giurisprudenziale comunitario, in particolare, la determinazione della Commissione europea (24 febbraio 1999 in GUCE 7 aprile 1999, C94/4 - "Progetto di comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici"), e la recente decisione Corte Giust. U.E. V 9 settembre 1999 n. C-108/98); così come ribadito e confermato dalla giurisprudenza nazionale, TAR Lombardia sezione di Brescia, sentenza n. 368 del 18 maggio 2001, "l'affidamento diretto di servizi ad una società partecipata dallo stesso Ente Pubblico presuppone, in quanto necessario, che sussista un rapporto di strumentalità fra i due soggetti, tale da giustificare la

deroga al principio della libera concorrenza, che può essere garantito solo da una partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale”;

LETTO l'articolo 90, in particolare il comma 2° del Trattato CE modificato ed integrato;

CONSIDERATO che con la propria Ordinanza 444 del 21 settembre 2001 si è disposto di affidare alla SOGIN S.p.A., nell'ambito della Convenzione posta in essere, le operazioni di monitoraggio e controllo della qualità dell'ambiente nel territorio dei comuni di Casamarciano (NA), Comiziano (NA), Tufino (NA) e Visciano (NA), giusta programma presentato ed approvato dalla Commissione costituita con l'Ordinanza commissariale n. 235\2001, così come dettagliato dalla stessa Società SO.GI.N., nonché cronoprogramma presentato con nota acquisita al protocollo n. 27140\CD del 13.9.2001 (allegato all'Ordinanza commissariale 444\2001);

PRESO ATTO che dopo le procedure ad evidenza pubblica, relativamente al Project Financing”, è stato individuato il Soggetto affidatario, pertanto, dopo le attività propedeutiche, è stata realizzata la gran parte delle opere previste;

IN CONSIDERAZIONE che appare opportuno accertare, visti i tempi trascorsi, se siano intervenute, nelle more, ulteriori migliorie tecnologiche a quelle già adottate e ritenute idonee;

PREMESSO che attualmente gli impianti di termovalorizzazione di RSU, a valle della raccolta differenziata, rappresentano per medio-grandi potenzialità la soluzione più economica anche per effetto delle incentivazioni previste per la produzione e la vendita di energia così come gli impianti di produzione di Cdr che conferiscono il combustibile ad un impianto produttivo esterno di grande potenzialità, sulle potenzialità medio-piccole rappresentano la soluzione economicamente più vantaggiosa.

RITENUTO, quindi, necessario provvedere, mediante un'ulteriore indagine in Italia ed all'estero, all'individuazione degli eventuali aggiornamenti tecnologici intervenuti nei tempi intercorrenti dalla formalizzazione contrattuale alla realizzazione delle opere progettate in Campania;

CONSTATATO che SOGIN S.p.A., stante l'attuale Ordinamento nazionale e comunitario, risulta essere il Soggetto istituzionalmente responsabile della denuclearizzazione e del ripristino e recupero ambientale dei siti nazionali ospitanti “centrali nucleari a fini civili” e pertanto concorre, quale Società strumentale in settore strategico dello Stato, alla difesa dell'ambiente e del territorio;

CHE, anche per l'attività e le esperienze maturate a livello internazionale in associazione con altri Sodalizi similari, è giustificato l'affidamento dei compiti di cui alle premesse nell'ambito del rapporto convenzionale e di collaborazione già in essere;

Letti i RR.DD. 2440\1923 modificato ed integrato e 827\1924 modificato ed integrato, il DLT 79\1999 art. 13 del Titolo 11, la direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti, l'articolo 90, in particolare il comma 2° del Trattato CE modificato ed integrato;

LETTA la Convenzione, e sue successive integrazioni stipulata, in data 19 febbraio 2001 n. di Rep. 11\2001, con la Società So. GI.N. S.p.A. a totale proprietà pubblica,

LETTA la Circolare 19 ottobre 2001, n. 12727 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie;

VISTE le Ordinanze del Ministro dell'Interno nn. 3100\2000, 3104\2001 e 3111\2001;

In VIRTU' dei poteri conferiti con le Ordinanze ministeriali di cui innanzi

DISPONE

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui di seguito interamente riportate:

- è affidato alla SO.GI.N. S.p.A., nell'ambito del rapporto convenzionale in essere il compito di effettuare un'ulteriore indagine in Italia ed all'estero, mirata all'individuazione degli eventuali aggiornamenti tecnologici intervenuti nei tempi intercorrenti dalla formalizzazione contrattuale alla realizzazione delle opere progettate in Campania;

- Di inviare al BURC per la pubblicazione, e di notificare il presente atto, alla SO.GI.N. S.p.A. via Torino n. 6 Roma;

La Struttura Commissariale curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

5 marzo 2002

Il Vice Commissario
Vanoli
